

suo nome nel registro dei falliti non gli consentisse di esercitare nessuna attività professionale o commerciale e come, secondo l'articolo 143 della legge sul fallimento (antecedente quindi al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n.5 che ha riformato il diritto fallimentare) una sentenza di riabilitazione civile poteva essere ottenuta solo decorso un periodo di cinque anni dalla chiusura del fallimento.

Violazione

La Corte, richiamando il disposto di cui all'art.8 della Convenzione in base al quale *“ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare. Non può esserci ingerenza di un'autorità pubblica nell'esercizio di questo diritto se non per quanto questa ingerenza è prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, sia necessaria alla sicurezza nazionale, alla sicurezza pubblica, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine ed alla prevenzione delle violazioni penali, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e libertà altrui”* affermava il seguente principio: *“il complesso delle incapacità derivanti dalla pronuncia di fallimento si risolvono in un'indebita ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata, in considerazione della natura automatica dell'iscrizione del nome del fallito nel relativo registro, dell'assenza di una valutazione e di un controllo giurisdizionale sull'applicazione delle stesse incapacità, così come del lasso di tempo necessario per la riabilitazione non è necessaria in una società democratica al senso dell'articolo 8 § 2 della Convenzione.”*

Conseguentemente riteneva sussistente la violazione dell'art. 8.

La Corte, inoltre, richiamando la propria giurisprudenza in materia(in particolare Bottaro c. Italia, no. 56298/00, §§ 41-46, 17 luglio 2003) accertava, altresì, la violazione dell'art. 13 Cedu, relativo alla mancanza di un ricorso effettivo, con il quale potersi dolere della limitazione prolungata del diritto al rispetto della corrispondenza.

Con particolare riguardo ad alcuni ricorsi, sono state riscontrate le violazioni dell'art. 8 Cedu per quanto concerne il diritto alla corrispondenza, dell'art. 1 Prot. n. 1, in ordine al pacifico godimento dei beni, dell'art. 2 Prot. n. 4 con riferimento alla libertà di movimento e dell'art. 6 par. 1 Cedu sotto il profilo dell'eccessiva durata del procedimento (ricorso n. 21532/05) nonché dell'art. 3 Prot. n. 1 (ricorso n. 10652/02) dettato in tema di diritto alle elezioni.

Salvatore Coppola e altri c. Italia – Sentenza 18 dicembre 2012 (ricorsi nn. 5179/05, 14611/05, 29701/06, 9041/05 e 8239/05)

Esito: violazione articoli 8 e 13 CEDU

All'origine dei ricorsi si trovano cinque cause giudiziarie in materia fallimentare, simili tra loro, relative, per taluni casi, sia alla eccessiva durata del procedimento che al prolungamento delle incapacità derivanti dalla condizione di fallito, risalenti a periodi precedenti l'entrata in vigore dei decreti legislativi 9 gennaio 2006, n. 5, e 12 settembre 2007, n. 169, che hanno riformato la disciplina delle procedure concorsuali.

Invocando l'articolo 8 della Convenzione, i ricorrenti hanno denunciato dinanzi alla Corte un'aggressione al loro diritto al rispetto della vita privata e familiare

in ragione dell'iscrizione del loro nome nel registro dei falliti, lamentando l'impossibilità di non poter domandare la loro riabilitazione se non cinque anni dopo la chiusura della procedura.

Violazione

Applicando la propria giurisprudenza in materia, la Corte ha constatato la violazione dell'articolo 8 della Convenzione (cfr. Sentenza *Campagnano c. Italia*, §§ 50-66, *Albanese c. Italia*, §§ 50-66 e *Vitiello c. Italia*, §§ 44-62). Non essendo stati forniti elementi nuovi che potessero condurre ad una diversa conclusione, la Corte ha dichiarato anche la violazione dell'articolo 13, relativo al diritto ad un ricorso effettivo, per il secondo e il terzo caso.

Stato di esecuzione

Sotto il profilo delle **misure individuali**, l'Italia è ancora nei termini per dare esecuzione alla sentenza con il pagamento dell'indennizzo concesso dalla Corte per le spese legali.

***Costa e Pavan c. Italia* – Sentenza 28 agosto 2012 (ricorso n.54270/10)**

**Esito: violazione art. 8, par. 2, CEDU
non violazione dell'art. 14 CEDU**

Nella vicenda sottoposta all'attenzione della Corte i ricorrenti, coniugi italiani, avevano evidenziato di aver scoperto, nel 2006, solo in seguito alla nascita della loro unica figlia, di essere entrambi portatori sani della malattia ereditaria della fibrosi cistica (o mucoviscidosi), grave patologia della quale la bambina risultava affetta.

Nel 2010 la signora Costa decise di affrontare una nuova gravidanza. Tuttavia, atteso il fatto che dalla diagnosi pre-natale risultava che anche questa volta il feto era affetto da fibrosi cistica, la coppia decise di ricorrere all'aborto terapeutico.

Desiderosi di un secondogenito, ma intenzionati ad evitarli un'esistenza gravata dalle sofferenze della malattia, i coniugi Costa e Pavan decisero di avvalersi delle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) e di diagnosi genetica pre-impianto (PGD).

Tali tecniche avrebbero permesso di individuare gli embrioni portatori dell'anomalia genetica in modo tale da non impiantarli nell'utero materno.

Gli intenti della coppia non poterono tuttavia realizzarsi³⁵.

La coppia si è pertanto rivolta alla Corte di Strasburgo, lamentando un'indebita interferenza dello Stato nelle proprie scelte di vita, in violazione dell'articolo 8 della Convenzione, nonché la disparità di trattamento esistente in materia di accesso alla PMA tra coppie portatrici di malattie ereditarie e coppie portatrici di malattie sessualmente trasmissibili, in violazione dell'articolo 14 (*Divieto di discriminazione*) della Convenzione.

³⁵ La legge italiana sulla procreazione medicalmente assistita (Legge 19 febbraio 2004 n.40) non permette alle coppie portatrici di malattie ereditarie di accedere alla procreazione "in vitro"; le sole coppie che possono beneficiarne sono quelle in cui uno dei due partner sia sterile o infertile nonché le coppie in cui l'uomo sia affetto da malattie trasmissibili per via sessuale, il tutto nell'intento di tutelare sia la donna che il feto dalla contrazione della malattia.

Sulla ricevibilità

Il Governo italiano ha eccepito la irricevibilità del ricorso, ai sensi dell'articolo 35 (*condizioni di ricevibilità*) della Convenzione, a causa del mancato esperimento dei rimedi di diritto interno. A riprova dell'esistenza di rimedi giurisdizionali domestici, il Governo ha citato, come precedente, un'ordinanza del tribunale di Salerno (ordinanza n. 12474/09) con la quale, tramite un'interpretazione costituzionalmente orientata della legge n. 40/2004, si era consentito ad una coppia portatrice di una malattia ereditaria di accedere alla procreazione assistita.

La Corte, accogliendo le argomentazioni dei ricorrenti, ha giudicato il ricorso ricevibile, stimando che, in realtà, relativamente al caso in questione, in Italia non esistevano rimedi effettivi a cui ricorrere prima di poter adire la Corte di Strasburgo.

Secondo la Corte, l'esistenza di un ricorso effettivo non può essere affermata in mancanza di un dato normativo, a meno che non vi sia una significativa giurisprudenza con cui sostenere l'accessibilità e l'utilizzabilità del rimedio nella pratica.

Nella fattispecie, l'ordinanza di Salerno, unica pronuncia di un tribunale di merito di primo grado, è stata considerata come caso isolato e, pertanto, inidoneo a creare una giurisprudenza rilevante in ordine alla materia in esame.

Violazione

I ricorrenti hanno evidenziato che le procedure di procreazione medicalmente assistita costituivano l'unico mezzo sicuro a loro disposizione per concepire un bambino non affetto da fibrosi cistica. La proibizione opposta dallo Stato italiano aveva, quindi, determinato una notevole ingerenza nelle proprie scelte individuali e di vita familiare, al punto da risultare sproporzionata e ingiustificata.

Il governo, nelle proprie difese, aveva eccepito come i ricorrenti avessero invocato una sorta di *"diritto ad avere un figlio sano"*, non contemplato dalla Convenzione. Inoltre aveva sottolineato come, nella specie, non si fosse realizzata un'indebita ingerenza nella vita privata e familiare dei singoli, ma una *"misura prevista dalla legge"* e *"necessaria in uno Stato democratico"*, al fine di garantire la *"protezione di diritti altrui"* (quelli del nascituro) e *"la morale"*, posta, pertanto, in conformità con il dettato normativo dell'articolo 8 della Convenzione.

La Corte ha precisato che la misura adottata, in quanto non funzionale allo scopo, non poteva essere ritenuta proporzionata e neppure *"necessaria alla protezione dei diritti altrui"*. Conseguentemente la proibizione del ricorso alle tecniche di PMA e di PGD costituiva, effettivamente, un'indebita ingerenza dello Stato nella vita privata e familiare dei ricorrenti, in violazione dell'art. 8 della Convenzione.

In conclusione, la Corte ha affermato che: *"stante l'incoerenza del sistema legislativo italiano in materia di diagnosi preimpianto nel senso sopra descritto, la Corte ritiene che l'ingerenza nel diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata e familiare sia stata sproporzionata. Pertanto, l'articolo 8 della Convenzione è stato violato nel caso di specie"*.

Non violazione dell'articolo 14

Quanto all'invocata violazione dell'articolo 14 della Convenzione per l'asserita discriminazione di trattamento rispetto alle coppie in cui l'uomo sia affetto da malattie sessualmente trasmissibili, alle quali era, invece, consentito dalla legge italiana, il ricorso alla PMA, la Corte ha rilevato che, ai sensi dell'art. 14 della Convenzione, si ha discriminazione quando situazioni analoghe sono trattate in maniera differente, o anche quando situazioni differenti ricevano un uguale trattamento.

Le tecniche necessarie per scongiurare il contagio di malattie trasmissibili per via sessuale erano oggettivamente diverse da quelle a cui si ricorre per evitare la trasmissione delle malattie ereditarie, non comportando il sacrificio dell'embrione.

Nella specie, le situazioni descritte, ad avviso della Corte, erano diverse tra loro, con la conseguenza che non poteva essere considerata discriminatoria una differente regolamentazione.

Stato di esecuzione

La Corte ha respinto l'istanza di riesame del caso dinanzi alla Grande Camera presentata dal Governo.

Sotto il profilo delle **misure individuali**, l'Italia ha provveduto a dare esecuzione alla sentenza con il pagamento dell'indennizzo concesso dalla Corte per i danni morali, nonché per le spese legali.

Godelli c. Italia - Sentenza 25 settembre 2012 (ricorso n.33783/09)

Esito: violazione art. 8 CEDU

Il diritto a conoscere la propria madre biologica, anche se questa ha scelto di mantenere l'anonimato, è stato sollevato dinanzi alla Corte europea da una donna italiana, impossibilitata dall'ordinamento nazionale ad avere accesso alle informazioni sulle proprie origini.

L'accesso alle informazioni è infatti precluso, ai sensi della legge n. 184 del 1983, come modificata dalla legge n. 149 del 2001, qualora il minore abbandonato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e nel caso in cui anche uno dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato o abbia manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere sconosciuto.

Violazione

La Corte, pur ammettendo in questo ambito un ampio margine di discrezionalità agli Stati, ha censurato l'Italia, sotto il profilo della violazione del diritto alla vita privata e familiare garantito dall'articolo 8 della Convenzione, nella parte in cui la legislazione italiana, nel tutelare il diritto della madre biologica (che aveva partorito in anonimato) di non veder rivelata la propria identità, non opera un corretto bilanciamento con il diritto del figlio naturale, adottato da altra famiglia, di conoscere le sue origini biologiche.

Conseguentemente ha accordato un risarcimento per danno morale.

Stato di esecuzione

Sotto il profilo delle misure individuali, l'Italia ha provveduto a dare esecuzione alla sentenza con il pagamento dell'indennizzo concesso dalla Corte per i danni morali, nonché per le spese legali.

Il Ministero della giustizia ha diffuso la sentenza a tutte le Corti di Appello, ai Tribunali per i minorenni e alle Procure della Repubblica presso i Minorenni del territorio nazionale. Al riguardo, si segnala che la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria ha comunicato di aver presentato un ricorso al Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria in data 19 febbraio 2013, con il quale è stata eccepita la legittimità costituzionale dell'articolo 28, comma 7, della legge n. 184 del 1983.

Il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria non si è ancora pronunciato sulla questione.

3.3 Violazioni in materia di diritto al rispetto della proprietà (art. 1, Prot. 1, CEDU)

3.3.1. Espropriazione indiretta³⁶

Borghesi c. Italia - Sentenza 22 maggio 2012 (ricorso n. 60890/00)
Ferrara c. Italia - Sentenza 8 novembre 2012 (ricorso n.65165/01)
Lombardi c. Italia - Sentenza 15 novembre 2012 (ricorso 66394/01)
Chillemi c. Italia – Sentenza 18 dicembre 2012 (ricorso n. 70800/01)
De Gregorio c. Italia – Sentenza 18 dicembre 2012 (ricorso n. 24887/03)
Maselli c. Italia – Sentenza 18 dicembre 2012 (ricorso 24887/03)
Scala c. Italia – Sentenza 18 dicembre 2012 (ricorso n. 70818/01)
Uguccione c. Italia - sentenza 18 dicembre 2012 (ricorso 62984/00)
Cucinotta c. Italia – Sentenza 10 luglio 2012 (ricorso n. 16220/03)
Esito: violazione art. 1, Prot. 1; in alcuni casi anche violazione art. 6, par. 1, CEDU

Le vicende sottoposte al giudizio della Corte europea, nei ricorsi sopra indicati, riguardavano casi di occupazione o di espropriazione “sine titulo”, ad opera di pubbliche amministrazioni.

³⁶ In materia di espropriazione indiretta si ricorda che la tutela offerta dal giudice di Strasburgo non ha mancato di riguardare tutte quelle ipotesi che possono rientrare sotto l'ampia espressione di “espropriazioni di fatto”. La Corte europea non utilizza le categorie pretorie create dalla giurisprudenza italiana (occupazione appropriativa, accessione invertita e occupazione usurpativa), ma utilizza il termine “espropriazione indiretta” per indicare tutte le ipotesi in cui l'Amministrazione pone in essere un procedimento non formalmente ma sostanzialmente espropriativo.

In genere la Corte utilizza tale nozione in riferimento a quei provvedimenti che, pur non determinando formalmente il trasferimento di proprietà, interferiscono con il godimento dei beni in misura tale da essere considerati equivalenti ad espropriazioni. Tale formula può comprendere misure che, pur non rivolte formalmente all'espropriazione del bene, producono, di fatto, il medesimo effetto. Vi sono infatti restrizioni imposte dallo Stato le quali, pur non privando formalmente l'individuo del diritto di proprietà, possono anche assumere un carattere permanente, incidendo profondamente sul godimento di tale diritto.

La Corte europea ha ritenuto di fare rientrare la categoria pretoria dell'occupazione appropriativa (nota anche come accessione invertita) nell'ambito delle espropriazioni indirette. La Corte si è pronunciata frequentemente in materia d'espropriazione indiretta (fra le altre Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia, n. 31524/96, CEDU 2000-VI, e Carbonara e Ventura c. Italia, n. 24638/94, CEDU 2000-VI; Acciardi e Campagna c. Italia, n. 41040/98, 19 maggio 2005, Pasculli c. Italia, n. 36818/97, 17 maggio 2005, Serrao c. Italia, n. 67198/01, 13 ottobre 2005, Rosa ed Alba c. Italia (n. 1), n. 58119/00, 11 ottobre 2005, e Chirò c. Italia (n. 4), n. 67196/01). L'espropriazione indiretta viola il principio di legalità poiché non è idonea a garantire un grado sufficiente di sicurezza giuridica permettendo in generale all'amministrazione di aggirare le norme fissate in materia d'espropriazione. Infatti, in tutti i casi, l'istituto in esame tende a ratificare una situazione di fatto che deriva dalle illegalità commesse dall'amministrazione, ed a regolare le conseguenze per il privato e per l'amministrazione, a vantaggio di quest'ultima.

Sulla tematica si evidenziano le problematiche concernenti la prescrizione del diritto al risarcimento del danno in caso di espropriazione indiretta. Nell'ordinamento italiano la giurisprudenza non riconosce il risarcimento del danno se è intervenuta la prescrizione. La Corte dei diritti dell'uomo, invece, ha ritenuto che in ogni caso si deve riconoscere il risarcimento del danno non essendo l'istituto dell'occupazione appropriativa in linea con il principio di legalità. Nella sentenza Carbonara e Ventura c. Italia, la Cassazione aveva disatteso la richiesta risarcitoria, ritenendo prescritto il diritto al risarcimento. La Corte di Strasburgo, invece, constatando l'intrinseca illegalità dell'impossessamento, ha ritenuto di dover comunque condannare lo Stato italiano ad un indennizzo tale da comprendere il valore pieno ed integrale dei beni e dei pregiudizi subiti.

Violazione

La Corte, rilevando come l'espropriazione indiretta configuri un'ipotesi di contrasto con il principio di legalità in quanto non assicura un'effettiva certezza giuridica, ritenuto che nessuno può essere privato della proprietà dei propri beni se non per causa di pubblica utilità ed in base alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale, ha dichiarato la violazione dell'art. 1 Prot. 1 CEDU, dettato in tema di protezione della proprietà, accertando, per taluni casi, anche la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, in relazione alla durata eccessiva della procedura principale nazionale.

Stato di esecuzione

Sotto il profilo delle **misure individuali**, l'Italia ha provveduto a dare esecuzione alle sentenze con il pagamento degli indennizzi concessi dalla Corte a titolo di equa soddisfazione.

3.4 Violazioni in materia di divieto di maltrattamenti disumani o degradanti (art. 3 CEDU)

M. e altri c. Italia e Bulgaria – Sentenza 31 luglio 2012 (ricorso n. 40020/03)
Esito: violazione art. 3 CEDU
non violazione art. 3 CEDU (relativamente alle misure adottate dalla autorità per liberare la prima ricorrente)
non violazione degli artt. 4, 13 (con riferimento all'art.6) e 14 CEDU

Il caso sottoposto all'esame della Corte riguardava una giovane di etnia rom, all'epoca dei fatti minorenni, che, entrata nel 2003 nel territorio dello Stato, insieme ai genitori ed alla cognata, per contrarre matrimonio, è stata, invece, sequestrata e sottoposta a numerose sevizie.

Con il ricorso alla Corte europea i ricorrenti hanno asserito, in particolare, la violazione dell'articolo 3 per mancata adozione di misure adeguate al fine di impedire i maltrattamenti in danno della prima ricorrente (la minore) ad opera di una famiglia serba, assicurandone la tempestiva liberazione; hanno lamentato, altresì, la mancanza di indagini effettive sui presunti maltrattamenti.

Violazione

Le indagini relative alle sevizie subite da una delle ricorrenti, all'epoca dei fatti minore, sono state ritenute inadeguate e non approfondite dalla Corte che ha, pertanto, ravvisato la violazione dell'articolo 3 CEDU.

Richiamando la propria giurisprudenza in materia (*Ay c. Turchia*, n. 30951/96, §§ 59-60, 22 marzo 2005 e *Mehmet Ümit Erdem c. Turchia*, n. 42234/02, § 26, 17 luglio 2008) la Corte ha, infatti, ribadito sia "che l'articolo 3 della Convenzione richiede che le autorità indaghino sulle accuse di maltrattamenti nelle ipotesi in cui gli stessi siano "discutibili" e "sollevino un ragionevole sospetto", anche se tali trattamenti siano procurati da privati" e sia che le indagini devono essere: "indipendenti, imparziali e soggette a controllo pubblico e che le autorità competenti agiscano con diligenza e sollecitudine esemplari" (si veda, per esempio, *Çelik e İmret c. Turchia*, n. 44093/98, § 55, 26 ottobre 2004).

Conseguentemente la Corte ha affermato come: *“la testimonianza della terza ricorrente e la gravità delle accuse formulate nella denuncia presentata il 24 maggio 2003, abbiano sollevato un ragionevole sospetto che la prima ricorrente potesse essere stata sottoposta a maltrattamenti come asserito. Ciò è sufficiente a far scattare l'applicazione dell'articolo 3 della Convenzione”*.

Con 6 voti contro 1 ha dichiarato, invece, che non vi era stata violazione dell'articolo 3 della Convenzione in riferimento alle misure adottate dalle autorità per liberare la prima ricorrente: *“Per quanto concerne le misure adottate dalle autorità italiane, la Corte rileva che la polizia ha liberato la prima ricorrente dalla presunta prigionia nel giro di due settimane e mezzo. La polizia aveva impiegato tre giorni per localizzare la villa ed altre due settimane per predisporre l'irruzione che ha portato alla liberazione della prima ricorrente. Tenendo presente che i ricorrenti avevano asserito che la famiglia serba aveva a disposizione delle armi, la Corte è disposta ad ammettere la necessità di una sorveglianza preventiva. Pertanto, a suo avviso, l'intervento rispondeva ai requisiti di sollecitudine e diligenza con i quali dovrebbero agire le autorità in siffatte circostanze. Ne consegue che le autorità statali hanno adempiuto gli obblighi positivi di protezione della prima ricorrente. Pertanto, su questo punto non vi è stata violazione dell'articolo 3”*.

La Corte ha ritenuto manifestamente infondate e, pertanto, respinto le doglianze circa i maltrattamenti subiti sia dal padre e dalla madre della ricorrente (ad opera della famiglia serba) e sia quelli subiti dalla ricorrente e dalla di lei madre ad opera della polizia durante gli atti istruttori.

La Corte, infatti, nel primo caso, ricordando come le *“accuse di maltrattamenti devono essere sorrette da prove appropriate”* ha ritenuto che quelle fornite fossero scarsamente attendibili e nel secondo caso che: *“la prima e la terza ricorrente non hanno citato in giudizio nessun presunto colpevole tra i funzionari di polizia. Non sono mai state presentate denunce ufficiali alle autorità italiane in relazione al presunto maltrattamento. Né è stato asserito che le suddette avevano tentato di presentare la denuncia nell'ambito del procedimento da ultimo avviato nei loro confronti. Ne consegue che, per quanto riguarda tale denuncia, la prima e la terza ricorrente non hanno esaurito le vie di ricorso interne. Inoltre, la Corte osserva che il trattamento descritto dalle ricorrenti non raggiunge la soglia minima di gravità per rientrare nell'ambito dell'articolo 3”*.

Circa la violazione dell'articolo 14 CEDU la Corte ha dichiarato tale motivo di ricorso manifestamente infondato in quanto il trattamento che i ricorrenti sostenevano di aver subito da parte di terzi (e dalle autorità nazionali) non aveva avuto connotazioni razziste o motivazioni di odio o pregiudizio basati su ragioni etniche.

Infine, in ordine alla violazione di cui all'articolo 6 CEDU la Corte, richiamando la giurisprudenza in materia (*Osmanov e Husseinov c. Bulgaria* (dec.), nn. 54178/00 e 59901/00, 4 settembre 2003) e precisando come il procedimento contro la prima ricorrente fosse stato archiviato e che il terzo ricorrente era, invece, stato assolto ha, nuovamente, ribadito che *“una persona non può sostenere di essere vittima di una violazione del suo diritto ad un processo equo ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione che, secondo lei, sia stata commessa nel corso di un procedimento all'esito del quale è stata assolta o che sia stato archiviato”*

Conseguentemente non ha riscontrato la violazione dell'articolo 6.

Stato di esecuzione

La Corte non ha accordato alcuna equa soddisfazione, in quanto parte ricorrente non aveva formulato alcuna pretesa a tale titolo.

Cara-Damiani c. Italia – Sentenza 7 febbraio 2012 (ricorso n. 2447/05)
Esito: violazione dell'art. 3 CEDU

All'origine della causa vi è un ricorso proposto contro la Repubblica Italiana da un detenuto, affetto da una malattia degenerativa, che lamentava di esser stato ingiustamente collocato in una sezione per detenuti comuni, dove era stato impossibile garantirgli i servizi e le infrastrutture necessari alla sua patologia sì da non poter effettuare la terapia adatta.

Violazione

La Corte, precisando come il divieto di pene o trattamenti inumani o degradanti può essere violato anche per inerzia od omessa diligenza delle autorità pubbliche, non essendo necessaria la volontà di umiliare o degradare, ha precisato che qualora la detenzione di un disabile in un istituto in cui non può spostarsi con i propri mezzi, come nel caso di specie, si protragga per un lungo periodo, ciò costituisce un trattamento degradante proibito dall'articolo 3 della Convenzione.

La Corte ha, altresì, dichiarato la violazione dell'articolo 3 della Convenzione in riferimento al periodo dal 1° ottobre al 23 novembre 2010 ed al collocamento del ricorrente in una sezione per detenuti. Nel suddetto periodo, infatti, il ricorrente era rientrato in istituto di pena, non essendo stata disposta la proroga della misura alternativa della detenzione domiciliare a cui fu, nuovamente ammesso, il 23 novembre 2010.

Stato di esecuzione

Sotto il profilo delle **misure individuali**, l'Italia ha provveduto a dare esecuzione alla sentenza con il pagamento dell'indennizzo concesso dalla Corte per i danni morali, a titolo di equa soddisfazione. Contestualmente, in data 27 marzo 2012, l'Ufficio di Sorveglianza di Reggio Emilia ha disposto la prosecuzione della misura alternativa della detenzione domiciliare del ricorrente presso la figlia e ha ordinato la trasmissione degli atti all'Ufficio di Sorveglianza di Bari, per il trasferimento di giurisdizione.

Il Tribunale di Sorveglianza di Bari, con ordinanza del 10 luglio 2012, ha ammesso il ricorrente alla detenzione domiciliare fino al 24 luglio 2014.

Cara-Damiani c. Italia – Sentenza 7 febbraio 2012 (ricorso n. 2447/05)
Esito: violazione dell'art. 3 CEDU

Mannai c. Italia – sentenza del 27 marzo 2012 (ricorso n. 9961/10)
Esito: violazione degli artt. 3, per l'esecuzione della decisione di espulsione, e 34 CEDU

Nel maggio 2005, le autorità italiane emisero un mandato di arresto a carico del ricorrente, sospettato di appartenere ad una associazione per delinquere legata a gruppi fondamentalisti islamici. Il 20 maggio 2005 il ricorrente fu arrestato in Austria e, nel luglio dello stesso anno, estradato in Italia.

Con sentenza del 5 ottobre 2006, il giudice dell'udienza preliminare di Milano ritenne il ricorrente colpevole e lo condannò alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione.

La sentenza disponeva che il ricorrente, una volta scontata la pena, doveva essere espulso dal territorio italiano, conformemente al disposto di cui all'articolo 235 del codice penale. La condanna è passata in giudicato il 28 settembre 2008.

Il 19 febbraio 2010, su richiesta del ricorrente e in applicazione dell'articolo 39 del regolamento della Corte europea, il Presidente della seconda sezione indicò al Governo italiano che, nell'interesse delle parti e del corretto svolgimento della procedura innanzi alla Corte, era auspicabile non espellere il ricorrente verso la Tunisia fino a nuovo ordine.

Tuttavia, una volta eseguita la pena detentiva, il Governo italiano, ritenendo il ricorrente una minaccia per la sicurezza dello Stato, adottò il decreto di espulsione, che fu eseguito verso la Tunisia.

Violazione

La Corte ha stabilito che, allorquando sussistono circostanze serie e comprovate che depongono per un rischio reale che lo straniero possa subire in quel paese trattamenti inumani o degradanti, l'esecuzione di un ordine di espulsione di uno straniero verso il paese di origine costituisce violazione dell'articolo 3 della Convenzione.

Ha, inoltre, precisato che l'inosservanza delle misure provvisorie da parte di uno Stato convenuto impedisce alla Corte di esaminare efficacemente il motivo del ricorso del ricorrente e, comunque, ostacola l'esercizio efficace del suo diritto di ricorso, ciò anche nel caso in cui il ricorrente abbia potuto proseguire il giudizio innanzi alla Corte.

Pertanto, la mancata sospensione da parte del Governo italiano dell'espulsione, richiesta dalla Corte in virtù dell'articolo 39 del Regolamento della stessa, ha costituito violazione dell'articolo 34 CEDU, relativo al diritto ad un ricorso individuale.

Stato di esecuzione

Sotto il profilo delle **misure individuali**, l'Italia ha provveduto a dare esecuzione alla sentenza con il pagamento dell'equa soddisfazione concessa dalla Corte a titolo di danno morale e spese.

Quanto ai profili attinenti all'espulsione, non risulta, allo stato attuale, che il ricorrente abbia presentato formale istanza di rientro in Italia, ai sensi dell'articolo 13, comma 13, del decreto legislativo n. 286 del 1998, al fine di ottenere il visto di reingresso.

Occorre evidenziare, al riguardo, che nella sentenza del 15 novembre 2011, relativa al caso *AL HANCI c. Bosnia e Herzegovina*, la Corte ha valutato positivamente il cambiamento della situazione politica in Tunisia, escludendo la sussistenza del rischio di violazione della Convenzione, in relazione al rimpatrio di cittadini tunisini sospettati di terrorismo

Hirsi Jamaa e altri c. Italia – Sentenza della Grande Camera 23 febbraio 2012 (ricorso n. 27765/09)

Esito: violazione degli artt 3, 13 e dell'art. 4, Prot. 4, CEDU

Nel maggio del 2009 la Guardia di Finanza e la Guardia costiera bloccarono alcune imbarcazioni dirette in Italia. Gli occupanti (circa duecento migranti), dopo essere stati trasferiti a bordo di navi militari italiane, vennero ricondotti a Tripoli ed ivi fatti sbarcare con la forza.

Ventiquattro dei profughi intercettati (11 somali e 13 eritrei) hanno adito la Corte europea per lamentare la violazione dei seguenti parametri convenzionali: l'articolo 3, sul divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti; l'articolo 13, sul diritto a un ricorso effettivo; l'articolo 4 del Protocollo addizionale n. 4 sul divieto di espulsioni collettive.

Violazione

La Corte, in composizione di Grande Camera, ha accolto il ricorso sotto tutti e tre i profili.

In particolare, la Corte ha ravvisato la violazione dell'articolo 3 in ragione del fatto che l'Italia aveva esposto i profughi, intercettati in mare, al pericolo sia di trattamenti inumani in Libia sia di rappresaglie ed esecuzioni in Somalia e in Eritrea.

La Corte, inoltre, ha dichiarato la violazione dell'art. 4 del Protocollo addizionale n. 4, in ragione della circostanza che le modalità esecutive del trasporto forzoso a Tripoli erano state tali da non consentire l'esame della situazione individuale di ciascuno dei profughi, con speciale riferimento alla loro possibilità di farsi identificare ed eventualmente di esporre le ragioni del viaggio e della eventuale domanda di asilo politico. Mancavano infatti a bordo delle navi italiane persone che conoscessero le lingue o che fossero addestrate in materie giuridiche. Da ultimo, la Corte ha accertato la violazione dell'articolo 13 della Convenzione poiché rispetto alle predette chiare violazioni non era stato dato ai ricorrenti alcun tipo di rimedio giurisdizionale.

Stato di esecuzione

Tenuto conto dei particolari profili problematici che l'esecuzione della sentenza sta comportando, sia sul piano individuale che generale, l'Italia è stata sottoposta al monitoraggio del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa (per il piano d'azione, v. *infra* Documenti, n. 3.4)

Nella riunione del 7 marzo 2013, il Comitato dei Ministri ha preso atto degli impegni assunti dall'Italia per conformarsi alle decisioni della Corte, ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione, attraverso i ripetuti contatti con le autorità libiche, al fine di ottenere assicurazioni contro eventuali maltrattamenti in Libia o il rimpatrio arbitrario dei ricorrenti verso la Somalia o l'Eritrea. Ciò, con particolare riferimento alle assicurazioni fornite circa il rispetto delle garanzie stabilite dalla normativa internazionale e nazionale in materia di rifugiati e dei richiedenti asilo, anche in ambito di operazioni effettuate in alto mare.

Quanto alle iniziative predisposte a livello interno per superare gli ostacoli giuridici al pagamento degli indennizzi ai rappresentanti dei ricorrenti, il Ministero dell'economia e delle finanze ha provveduto, a sua volta, a fornire al Servizio esecuzione del Segretariato del Consiglio d'Europa le garanzie per il pagamento degli indennizzi, che si concretizzano con l'accantonamento della somma su apposito capitolo fino a quando non si saranno concluse, da parte dei legali dei ricorrenti, le procedure per la trasmissione delle certificazioni necessarie.

Si auspica, a breve, la chiusura del caso da parte del Comitato dei Ministri.

Scoppola n. 4 c. Italia - Sentenza 17 luglio 2012 (ricorso 65050/09)

Esito: violazione art. 3 Cedu

La pronuncia della Corte prende le mosse da un ricorso presentato da un detenuto, di età avanzata ed affetto da gravi patologie fisiche, con il quale veniva lamentata l'incompatibilità delle condizioni di detenzione con lo stato di salute nel periodo successivo al trasferimento nel penitenziario di Parma, avvenuto il 23 settembre 2007.

L'incompatibilità era stata riconosciuta anche da diverse ordinanze della magistratura di sorveglianza, con le quali l'amministrazione penitenziaria era stata sollecitata a trovare una struttura sanitaria specializzata per il ricovero del ricorrente.

Violazione

La Corte ha dichiarato la violazione dell'articolo 3 CEDU, relativo alla proibizione della tortura (trattamento inumano) in relazione alla prosecuzione del mantenimento in carcere del ricorrente, le cui condizioni di salute erano già state giudicate incompatibili con la Convenzione dalla sentenza del 10.6.2008 n. 50550/06³⁷ (si trattava del primo caso in cui la Corte aveva concluso per la violazione sostanziale dell'articolo 3 CEDU in conseguenza delle condizioni di detenzione del ricorrente in Italia. In particolare, sebbene il tribunale di sorveglianza avesse riconosciuto che, tenuto conto dello stato di salute del detenuto, la prosecuzione della sua privazione di libertà in un penitenziario non dotato di strutture adeguate si sarebbe risolta in un trattamento inumano e degradante, per molto tempo non fu adottata nessuna misura dall'amministrazione).

La Corte, nella pronuncia del 17 luglio 2012 ha, altresì, evidenziato che sussisteva la violazione dell'articolo 3 Cedu anche in assenza di qualsiasi intenzione delle autorità penitenziarie di umiliare i detenuti, essendo sufficiente un negligente ritardo delle stesse nel provvedere alle loro necessità.

Stato di esecuzione

La Corte ha respinto la richiesta di rinvio del caso dinanzi alla Grande Camera presentata dal Governo italiano. Pertanto la sentenza di condanna del 17 luglio 2012 è divenuta definitiva il 19 novembre 2012.

Sotto il profilo delle **misure individuali**, l'Italia sta provvedendo a dare esecuzione alla sentenza con il pagamento dell'indennizzo concesso a titolo di danno morale nonché per le spese legali (per il piano d'azione, v. *infra* Documenti, n. 3.5).

3.5 Violazione in materia di diritto alla libertà di espressione (art.10 CEDU) e di protezione della proprietà (art.1, Prot.1, CEDU)

3.5.1 Frequenze radiotelevisive

Europa 7 s.r.l. e Di Stefano c. Italia (Grande Camera) - Sentenza 7 giugno 2012 (ricorso 38433/09)

Esito: violazione art. 10 e art. 1 Prot. n. 1 CEDU

Nella fattispecie in esame le autorità nazionali italiane avevano concesso alla società ricorrente l'autorizzazione alla trasmissione televisiva per l'80% del territorio nazionale con assegnazione di tre frequenze, senza, peraltro, procedere alla relativa assegnazione, così impedendo la trasmissione e determinando un indebito vantaggio per le stazioni di trasmissione che già detenevano le frequenze.

Violazione

La condotta dello Stato italiano è stata censurata per la violazione del principio del pluralismo nel settore radio-televisivo garantito dall'articolo 10 Cedu.

³⁷ Si veda la Relazione al Parlamento per l'anno 2008, pag. 31

In particolare, lo Stato italiano aveva condizionato l'autorizzazione all'approvazione di un piano di assegnazione conforme ad un programma di adeguamento da adottarsi da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che, però, non era mai stato adottato.

Inoltre, la condotta contraddittoria ed omissiva delle autorità nazionali italiane aveva generato una lesione della legittima aspettativa della società ricorrente, riconducibile al mancato conseguimento dello sviluppo patrimoniale ed imprenditoriale che si sarebbe realizzato in presenza dell'effettiva assegnazione delle frequenze.

Tale circostanza si è risolta nella violazione dell'art. 1 Prot. n.1.

Val bene sottolineare che la Corte ha ritenuto non lesiva dell'articolo 6, comma 1, della Convenzione, la procedura dinanzi al Consiglio di Stato perché non presentava elementi di contrasto con il principio del giusto processo, avuto riguardo al rispetto dei diritti convenzionali in punto di valutazione probatoria.

Stato di esecuzione

Sotto il profilo delle **misure individuali**, l'Italia ha provveduto a dare esecuzione alla sentenza con il pagamento dell'indennizzo concesso dalla Corte a titolo di danni materiali, morali e spese (per il piano d'azione, v. *infra* Documenti, n.3.2)

4. LE SENTENZE DI ATTRIBUZIONE DELL' EQUA SODDISFAZIONE

4.1 Espropriazione indiretta

Di Marco c. Italia – Sentenza 10 gennaio 2012 (ricorso n. 32521/05)
La Rosa c. Italia – Sentenza 5 giugno 2012 (ricorso n. 63285/00)
Colacrai c. Italia – Sentenza 5 giugno 2012 (ricorso n. 63868/00)
Carletta c. Italia – Sentenza 5 giugno 2012 (ricorso n. 63861/00)
Colazzo c. Italia – Sentenza 5 giugno 2012 (n. 63633/00)
Immobiliare Cerro S.A.S. c. Italia – Sentenza 5 giugno 2012 (ricorso n. 35638/03)
La Rosa e Alba (n. 4) c. Italia – Sentenza 5 giugno 2012 (ricorso n. 63268/00)
Iuliano e altri c. Italia – Sentenza 19 giugno 2012 (ricorso n. 13396/03)
Prenna c. Italia – Sentenza 19 giugno 2012 (ricorso 69907/01)
Messeni Nemagna e altri c. Italia – Sentenza 19 giugno 2012 (ricorso n. 9512/04)
Milazzo c. Italia – Sentenza 26 giugno 2012 (ricorso 77156/01)
Di Pietro c. Italia – Sentenza 26 giugno 2012 (ricorso n. 73575/01)
Matthias e altri c. Italia – Sentenza 17 luglio 2012 (ricorso 35174/03)
Croci e altri c. Italia – Sentenza 24 luglio 2012 (ricorso n. 14828/02)
Spampinato c. Italia – Sentenza 28 agosto 2012 (ricorso n. 69872/01)
Trapani Lombardo e altri c. Italia – Sentenza 9 ottobre 2012 (ricorso n. 25106/03)
Immobiliare Podere Trieste S.R.L. c. Italia – Sentenza 23 ottobre 2012 (ricorso n. 19041)
Medici c. Italia – Sentenza 4 dicembre 2012 (ricorso n. 70508/01)

Violazione

La Corte ha chiuso questi casi in materia di espropriazione indiretta, per i quali aveva da tempo accertato, con sentenze di condanna, la violazione dell'articolo 1, Prot. 1, liquidando, ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione, l'equa soddisfazione secondo gli ormai consolidati parametri risarcitori.

Stato di esecuzione

Sotto il profilo generale, gli effetti finanziari relativi all'esecuzione delle sentenze di condanna all'equa soddisfazione sono oggetto di attenta disamina nel capitolo IV, al quale si rinvia.

Per quanto riguarda le **misure individuali**, l'Italia ha provveduto al pagamento degli indennizzi attribuiti dalla Corte, a titolo di equa soddisfazione. L'esecuzione di alcune sentenze ha, peraltro, presentato profili problematici, fondamentalmente da collegare alla coesistenza di titoli giudiziari formati in sede nazionale, con identico *petitum* e *causa petendi*.

E' questo, in particolare, il caso della società Immobiliare Podere Trieste S.R.L.

Sulla procedura espropriativa oggetto della condanna da parte della Corte europea era già intervenuta, a livello nazionale, la sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 22349/10, che ha deciso sui rapporti patrimoniali tra la società ed il Comune di Roma, sulla base di parametri risarcitori perfettamente in linea con i principi della Corte³⁸.

L'adeguamento nel caso di specie alla sentenza della Corte europea dovrà necessariamente tenere conto di quanto intervenuto in sede interna e coinvolgere la Gestione Commissariale del Comune di Roma.

4.2. Retroattività delle leggi di interpretazione autentica

***Agrati e altri c. Italia* – Sentenza 8 novembre 2012 (ricorsi nn. 43549/08, 6107/09 e 5087/09)**

A seguito della pronuncia sul merito del 31 maggio 2011³⁹, la Corte ha ritenuto ragionevole risarcire il pregiudizio materiale dei ricorrenti accordando un indennizzo consistente nella differenza tra la retribuzione effettivamente percepita dagli stessi al 31 dicembre 2011 e quella a cui avrebbero avuto diritto in assenza dell'intervento legislativo del 2005.

Per quanto riguarda il periodo successivo al 31 dicembre 2011, la Corte ha rilevato il carattere ipotetico della perdita, in quanto dipendente da dati temporali non conosciuti. La quantificazione degli eventuali ulteriori indennizzi è stata, pertanto, rimessa alla competenza dei giudici nazionali.

Stato di esecuzione

Sotto il profilo delle **misure individuali**, l'Italia sta procedendo a dare esecuzione alla sentenza, con il pagamento degli indennizzi liquidati dalla Corte tranne che per 6 ricorsi, per i quali risulta ancora incompleta la necessaria documentazione di parte ricorrente (per il piano d'azione, v. *infra* Documenti, n. 3.1).

³⁸ Cfr. sentenza Grande Chambre 22 novembre 2009 per il caso Guiso-Gallisay c. Italia (ricorso n. 58858/00)

³⁹ di cui si è riferito nella Relazione per l'anno 2011 (pagg. 48 e 49).

4.3 Confisca

Sud Fondi S.R.L. e altri c. Italia – Sentenza 10 maggio 2012 (ricorso n. 75909/01)

Il 20 gennaio 2009, la Corte europea, pronunciandosi sul ricorso proposto dalle s.r.l. *Sud Fondi, Mabar e Iema* in relazione alla confisca (ed abbattimento) del complesso immobiliare sito nel comune di Bari, in località “Punta Perotti”, ha constatato la violazione degli articoli 7 e 1, Protocollo n. 1, della Convenzione, in dipendenza della confisca dei terreni lottizzati e degli immobili ivi costruiti, ed ha condannato l’Italia al pagamento di euro 120.000 alle tre società ricorrenti a titolo di danno morale, nonché di spese, riservandosi la decisione sul risarcimento del danno materiale. Il Governo ha provveduto a pagare quanto dovuto.

A seguito della predetta sentenza, su iniziativa del Governo, è stata approvata una norma – l’art. 4, comma 4-ter, legge n. 102 del 2009 - in virtù della quale sono state disposte la revoca della confisca e la restituzione dei terreni ai proprietari, con ogni ulteriore conseguenza⁴⁰.

Il tentativo del Governo, su invito della Corte, di pervenire ad una soluzione bonaria della vertenza è fallito. La proposta di regolamento amichevole, formalizzata il 9 settembre 2011 e non accettata da parte ricorrente, prevedeva la corresponsione della somma forfetaria omnicomprensiva di € 7.036.000,00, a titolo di mancato godimento del bene nel periodo della confisca. La proposta era stata formulata sulla base della stima del valore attuale dei soli terreni siti in località “Punta Perotti”, fornita dall’Agenzia del territorio – sede di Bari, in relazione al valore complessivo di € 8.631.500,00, da cui, ai sensi del citato articolo 4, comma 4-ter della legge n. 102 del 2009, erano stati detratti gli importi delle spese compiute per la demolizione delle opere abusive, nonché per il ripristino dello stato dei luoghi. Il 10 maggio 2012 (definitiva il 24 settembre 2012), la Corte europea si è pronunciata in punto di equa soddisfazione ed ha condannato lo Stato italiano al pagamento in favore delle tre società ricorrenti di 49 milioni di euro, disponendo altresì che lo Stato debba astenersi dal chiedere alle ricorrenti il rimborso delle spese di demolizione dei fabbricati confiscati e delle spese di riqualificazione, e che non debba dare seguito alle domande di risarcimento rivolte contro la prima ricorrente in un apposito procedimento civile dinanzi al Tribunale di Bari.

Stato di esecuzione

L’esecuzione della sentenza ha presentato e presenta gravi profili problematici il più importante dei quali può così riassumersi.

E’ tuttora in corso un procedimento civile avanti al Tribunale di Bari, che non risulta giunto a decisione, tra la società *Sud Fondi*, il Ministero dell’ambiente, che ha ingiunto di pagare la somma di 27.161.413 euro più interessi a titolo di risarcimento per il danno ambientale e il Comune di Bari, che ha richiesto un risarcimento di 105 milioni di euro, di cui 35 milioni per danno all’immagine, 35 milioni per danno all’integrità della sfera funzionale e 35 milioni per danno ambientale. A seguito delle precise indicazioni fornite direttamente dal Ministro dell’economia ai propri uffici, la sentenza risulterebbe eseguita in applicazione dell’articolo 4, com-

⁴⁰ A seguito della revoca della confisca disposta dal Tribunale di Bari, con decisione in data 15 novembre 2010, il Comune di Bari ha proceduto, nonostante l’assenza dei rappresentanti delle tre società, alla virtuale consegna dei suoli mediante trascrizione nei rr.ii..

ma 4-ter, della legge n. 102 del 2009 mediante il pagamento in favore degli aventi diritto delle somme liquidate ai sensi della citata norma.

Sul punto, tuttavia, il Servizio esecuzione del Segretariato del Consiglio d'Europa, con nota del 22 maggio 2013, ha sottolineato, in relazione alle considerazioni svolte dal Governo italiano in merito all'esistenza di una legge che prevedeva il pagamento della somma erogata, che la Corte ne aveva già tenuto conto nella sua pronuncia sull'equa soddisfazione e che pertanto l'esecuzione della sentenza richiede il pagamento della restante somma di euro 41.964.000. Ha inoltre invitato l'Italia a fornire informazioni, quanto alla rinuncia delle autorità nazionali alle proprie pretese nei confronti delle società ricorrenti (per il bilancio d'azione, v. *infra* Documenti, n. 3.6).

5. LE SENTENZE DI RADIAZIONE DAL RUOLO

***Donati c. Italia* – Sentenza 15 novembre 2012 (ricorso n. 63242/00)**

Sul caso Donati, la Corte era intervenuta con una prima sentenza del 15 luglio 2005, nella quale era stata ritenuta incompatibile, con il principio di legalità e del rispetto della proprietà, di cui all'articolo 1, Prot. 1, della Convenzione, l'appropriazione da parte della pubblica amministrazione dei beni dei ricorrenti senza che essi ricevessero alcun indennizzo (nel giudizio interno era stato ritenuto prescritto il loro diritto al risarcimento). Il giudizio dinanzi alla Corte era proseguito per la determinazione dell'equa soddisfazione.

La proposta del Governo per la definizione con regolamento amichevole della controversia non è stata accettata dai ricorrenti, in quanto ritenuta inadeguata, ma l'Italia l'ha tenuta ferma come dichiarazione unilaterale di riconoscimento della violazione e di impegno a ripararla, ai sensi del nuovo articolo 62A del Regolamento della Corte (v. *infra* cap. IV, par. 2.1).

L'offerta è stata formulata sulla base del valore dei beni così come accertato nella consulenza tecnica d'ufficio, effettuata nel corso del giudizio interno e sulla base dei criteri dettati dalla nota sentenza *Guiso-Gallisay* (l'articolata indicazione degli elementi sui quali si basava l'offerta è riportata ai paragrafi 8 – 10 della sentenza in esame).

La Corte, giudicando congrua e rispondente a criteri di equità la proposta, ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'articolo 37, par. 1, della Convenzione.

Stato di esecuzione

L'Italia non ha ancora dato esecuzione alla sentenza (che comporta l'obbligo di corrispondere quanto offerto entro tre mesi dalla cancellazione della causa dal ruolo), in quanto pende istanza di riesame presentata dai ricorrenti dinanzi alla Grande Camera.

***Preziosi c. Italia* – Sentenza 18 dicembre 2012 (ricorso n. 67125/01)**

La Corte aveva constatato, con sentenza di condanna del 5 ottobre 2006, la violazione dell'articolo 1, Prot. 1, della Convenzione, avendo i ricorrenti subito un'espropriazione di fatto, incompatibile con il diritto al rispetto dei loro beni e non conforme al principio di preminenza del diritto, riservando la pronuncia sull'equa soddisfazione.

Il Governo aveva presentato istanza di revisione della citata sentenza, stante il decesso dei ricorrenti intervenuto prima della pronuncia e la mancata manifestazione di interesse da parte degli eredi.

Conformemente all'articolo 37, par.1, *in fine*, della Convenzione, la Corte ha accolto la domanda del Governo ed ha radiato la causa dal ruolo.

6. LE SENTENZE DI NON VIOLAZIONE

6.1 Diritto di elettorato attivo

Scoppola 3 c. Italia – Sentenza della Grande Camera del 22 maggio 2012 (ricorso n. 126/05)

Esito: non violazione dell'art. 3, Prot. 1, CEDU

Questa pronuncia⁴¹, è stata emessa dalla Corte in composizione di Grande Camera, a seguito della richiesta del Governo di riesame della sentenza di condanna del 18 gennaio 2011, con la quale la Corte aveva constatato la violazione dell'articolo 3, Prot. 1, CEDU, per la perdita in capo al ricorrente del diritto di voto, conseguente alla condanna alla reclusione per un periodo non inferiore a 5 anni.

La Grande Camera ha preso atto del fatto che il sistema italiano si muove nell'ambito del margine di apprezzamento concesso agli Stati per la limitazione del diritto, in conformità all'art. 3 del Protocollo 1.

L'esito della sentenza del 18 gennaio 2011, raggiunto con la quasi totalità di consensi (16 giudici su 17), è stato così totalmente ribaltato con il definitivo accertamento della non violazione da parte dell'Italia dell'articolo 3 del Protocollo 1.

Il procedimento dinanzi alla Grande Camera ha visto l'intervento del Regno Unito già destinatario di una sentenza di condanna sul caso *Hirst 2*, dell'ottobre 2005, che dichiarava contraria all'art.3 del Protocollo n.1 l'interdizione dal diritto di voto, applicata nel sistema inglese a tutti i detenuti nel periodo nel quale sono soggetti alla detenzione.

6.2 Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

F. S. c. Italia – Sentenza 3 aprile 2012 (ricorso n. 28790/08)

Esito: non violazione dell'art.9

Il ricorrente è un avvocato di confessione ebraica che, nello svolgimento dell'attività difensiva di una delle parti civili in un procedimento penale, si era visto fissare da parte del GIP, sostituto del titolare, la data di rinvio dell'udienza per incidente probatorio in uno dei due giorni disponibili, corrispondenti entrambi a festività ebraiche. Nonostante avesse affermato la propria impossibilità a presenziare per motivi religiosi, depositando una richiesta di rinvio rivolta al GIP titolare della causa nel convincimento della violazione dell'articolo 2 della legge n. 101 del 1989⁴², il GIP aveva rilevato invero come "personali" le ragioni dell'assenza del difensore.

⁴¹ già commentata nella Relazione al Parlamento per l'anno 2011 (pagg. 52 e 53).

⁴² Legge 8 marzo 1989, n. 101 – Articolo 2

1. In conformità ai principi della Costituzione, è riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente la religione ebraica in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto e i riti.